



**COMUNE DI SUZZARA**  
Provincia di Mantova

cod. ENTE 10883

**DELIBERAZIONE N° 53**

(X) invio elenco ai Capigruppo consiliari

**ORIGINALE**

## **Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue, addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **11:45** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All' appello risultano:

<b>IVAN ONGARI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>TAZIO TIRELLI</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ALESSANDRO GUASTALLI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
<b>RAFFAELLA ZALDINI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ARIANNA MARI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>

Partecipa alla adunanza il **SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BIANCA MELI** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ing. IVAN ONGARI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **-PREMESSO** che:

-l'art. 1, comma 816, della L. n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

-l'art. 1, comma 837, della L. n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**-DATO ATTO** che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:

-occupazione di suolo pubblico, che include le occupazioni realizzate nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

-diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

**-RILEVATO** che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al Canone Unico da applicare per l'anno d'imposta 2022;

### **-CONSIDERATO** che:

-i commi 826 ed 827, della L. n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;

-l'art. 1, comma 817, della L. n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

-l'art. 1, comma 843, della L. n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;

-sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

**-PRESO ATTO** che il Comune ha articolato le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, nonché quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

**-ATTESO** che al comma 831 della L. n. 160 del 2019 è prevista la disciplina del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità;

**-VISTA** l'interpretazione autentica del suddetto comma 831, operata dall'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021 relativa alle modalità di applicazione del canone unico patrimoniale nei casi in cui sia prevista una netta separazione tra soggetti titolari delle condutture e soggetti che svolgono attività di vendita per il tramite delle infrastrutture;

**-RICHIAMATO** altresì l'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021 con il quale il legislatore ha introdotto il comma 831 bis alla L. n. 160 del 2019 al fine di stabilire una specifica modalità di calcolo del canone unico *“per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche...”* denominato anche *“canone antenne”*;

**-RICHIAMATA** la L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) che all'art. 1 commi 706 proroga al 31/03/2022 la disposizione di esonero di cui all'art. 9-ter, commi da 2 a 5, D.L. n. 137/2020 per:

-il canone unico patrimoniale dovuto dalle imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

-il canone unico per l'occupazione nei mercati dovuto dai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

**-RICHIAMATA** altresì la L. 28/03/2022, n. 25, di conversione del D.L. 4/2022, relativa alla proroga al 30/06/2022 della esenzione del canone patrimoniale per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante;

**-RICHIAMATO** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale;

**-VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 22/02/2021, esecutiva, con la quale si approvavano le tariffe relative al canone unico per l'anno 2021;

**-RITENUTO** opportuno, trascorso il primo anno di vigenza del canone unico patrimoniale, a fronte dell'applicazione pratica e a seguito di chiarimenti e precisazioni di Legge intervenuti nel corso dell'anno 2021, provvedere all'approvazione delle tariffe relative all'anno 2022, meglio specificando le diverse tipologie di occupazione suolo;

**-RITENUTO** necessario, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria per l'anno 2022 come riportata negli allegati alla presente deliberazione, parti integranti e sostanziali del presente atto, con l'applicazione dei coefficienti indicati per ogni fattispecie riportata nei seguenti allegati:

-A) per le ipotesi di pubblicità e pubbliche affissioni;

- B) per le occupazioni di spazi e aree pubbliche;
- C) per le occupazioni del canone mercatale;

**-VISTI:**

-l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001 che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

-l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

-l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**-DATO ATTO CHE** con D.L. 30/12/2021, n. 228, art. 3 comma 5 sexiesdecies, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 è stato differito al 31/05/2022;

**-VISTO** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**-A** voti unanimi;

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare per l'anno 2022 le tariffe del canone unico patrimoniale riportate nell'allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari e alle pubbliche affissioni.
- 3) Di approvare per l'anno 2022 le tariffe del canone unico patrimoniale riportate nell'allegato B) al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico.
- 4) Di approvare per l'anno 2022 le tariffe del canone unico patrimoniale riportate nell'allegato C) al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento alle aree mercatali.

- 5) Di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2022, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000.
- 6) Di quantificare per l'anno 2022, il gettito derivante dal presente atto in euro 235.000,00.
- 7) Di dare atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Deliberazione di GIUNTA N° 53 del 04-05-2022  
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**Il Presidente**  
**Ing. IVAN ONGARI**  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa BIANCA MELI**  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)